

D.P. n. 528/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante " Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO l'art. 55 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 25705 del 06.06.2015, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali il 08.06.2015 al n. 8911, con la quale il Segretario Generale del comune di **ALCAMO** ha comunicato che il Sindaco, Prof. Sebastiano Bonventre, con la nota datata 06.06.2015, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

RILEVATO che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della l.r. n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del Sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva Giunta ma non del Consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del Sindaco e del Consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

RILEVATO che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della l.r. 15.09.1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.63, n.16, così come sostituito dall'art.14 della l.r. 23.12.2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della l.r. 03.12.03, n. 20, dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n. 22, nonché dall'art. 2 delle l.r. 20.11.2014, n. 26, le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate da un Commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere nominare un Commissario straordinario avente i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15.3.63, n.16, e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, per i dirigenti e per i funzionari direttivi della Regione Siciliana del divieto di cumulare più di 2 incarichi, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario

prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari straordinari degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

DECRETA


Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta Municipale del Comune di **ALCAMO**.

Art.2) Nominare il sig./dott. GIOVANNI ARNONE, qualifica DIRIGENTE GENERALE in servizio presso DIPARTIMENTO REG. TECNICO nato a CAMMARATA (AG) il 18/09/1953, residente a via/piazza n. C.F. RNN GNN 53P18 B 486W Commissario Straordinario per la gestione del Comune di **ALCAMO**, in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 25/2000 contestualmente alla elezione del Consiglio comunale.

Art.3) Al Commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere sarà posto a carico del Comune di **ALCAMO**.

Palermo, 19.06.2015

L'ASSESSORE
(dott. Ettore Leotta)



IL PRESIDENTE
(Rosario Crocetta)

